



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore 16.00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
DOTT. LUCA SANDONA'	Sindaco	X	
DALLA VALLE IVAN	Assessore		X
BONAGURO CLAUDIA	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **dott. Angelo Macchia**

Assume la presidenza il Signor – **Sandonà dott. Luca - Sindaco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDO - ANNO 2021**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDO - ANNO 2021**

Il Responsabile del Settore Finanziario e Affari Generali

DATO ATTO che l'art. 6 del Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazioni consiliari n. 6 del 23.01.1991 e n. 25 del 17.04.1991, e successive modificazioni, stabilisce le modalità per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.06.2020;

DATO ATTO CHE il comma 4, dell'art. 9 del suddetto regolamento stabilisce che l'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale e che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l'iscrizione al registro è titolo essenziale per l'erogazione delle forme di sostegno;

CONSIDERATO che si rende necessario predisporre per l'anno 2021 il piano che prevede i termini per la presentazione delle istanze, i settori di intervento, il riparto del fondo, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'istruttoria delle pratiche;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 15.02.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali”;

RICHIAMATA la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, recita:

"Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]"

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.";

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, dalla quale emerge che:

"Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine".

Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini.";

DATO ATTO che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

"[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di

legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.";

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui " I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'articolo 14 dello statuto comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità nonché l'art. 34 comma 3 lett. J) dello Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- Di approvare il piano per l'anno 2021 relativo ai termini per la presentazione delle istanze, settori di intervento, riparto del fondo, modalità di concessione e di erogazione dei contributi ad enti pubblici e soggetti privati, nonché tempi per l'istruttoria delle pratiche, piano che si **allega sub A)** alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.
- Di approvare il modello di richiesta del contributo ordinario per l'anno 2021 che si **allega sub B)** alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo

PARERI

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore finanziario- affari generali f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 24.05.2021	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario-affari generali f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo _____ Caltrano, 24.05.2021
Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 53, comma 1 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale f.to dott. Macchia dott. Angelo _____ Caltrano, 24.05.2021	

**CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO RELATIVO A PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SETTORI DI INTERVENTO, RIPARTO
DEL FONDO, MODALITA' DI CONCESSIONE E TEMPI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

a) Presentazione istanze

I soggetti interessati dovranno presentare le richieste di contributo entro i termini sotto- elencati:

a) Interventi per attività ordinaria

Le domande per la concessione di contributi per l'attività ordinaria dovranno essere presentate **entro le ore 12.00 di venerdì 18 giugno 2021**

b) Interventi per attività straordinaria

Le domande per la concessione di contributi per attività straordinarie dovranno essere presentate entro il 30° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.

b) Settori di intervento e riparto del fondo

Premesso che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2021 per la concessione dei benefici economici in oggetto ammonta ad € 27.485,00 e che i settori d'intervento sono elencati all'art. 10 del Regolamento comunale, il riparto avverrà con le seguenti modalità:

<u>a) Attività sportive e ricreative del tempo libero</u>	Risorse: lo stanziamento è di € 3.500,00 e sarà utilizzato per: - Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo codice 06011.04.0095 € 2.500,00 - Contributo attività Pro Loco codice 06011.04.0098 € 1.000,00
<u>b) Cultura ed informazione</u>	Risorse: lo stanziamento è di € 22.085,00 e sarà utilizzato per: - Contributi scuole materne private codice 04011.04.0080 € 17.885,00 - Contributi per l'attività delle Associazioni che promuovono finalità culturali codice 05021.04.0032 € 4.000,00 - Contributo per Comitato Genitori codice 04061.04.0092 € 200,00 Scuola Primaria
<u>c) Tutela dei valori monumentali-storici-tradizionali-ambientali</u>	Risorse: lo stanziamento è di € 1.900,00 e sarà utilizzato per: - Contributi per l'attività delle associazioni che operano nel settore della difesa dell'ambiente codice 09021.04.0095 € 500,00 - associazioni di volontariato codice 12081.04.0097 € 1.400,00

c) Concessione ed erogazione contributi

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al punto 1) lett. a), o dalla data di presentazione delle singole richieste presentate ai sensi del punto 1) lett. b), dovrà essere completata l'istruttoria prevista dall'art. 8 commi 1° e 2° del regolamento comunale.

La richiesta di integrazione sospende la decorrenza dei termini sopraindicati fino alla data di presentazione della documentazione aggiuntiva.

Entro i successivi 30 giorni, Il Responsabile del Settore Affari Generali, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, adotterà il provvedimento di assegnazione o diniego.

La decisione sarà comunicata agli interessati e, nei casi di rigetto della domanda di contributo, dovranno essere indicate anche le motivazioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento della risposta negativa, il richiedente potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni.

La Giunta Comunale entro i successivi 15 giorni esaminerà il ricorso e fornirà, sempre in forma scritta, la decisione in merito all'accoglimento od al rigetto dello stesso.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 12-13-14 del regolamento comunale.

d) Criteri di valutazione

La domanda dovrà pervenire, completa della documentazione richiesta, entro il termine fissato dal presente bando e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

La valutazione delle richieste dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia (art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010; art. 4 comma 6 D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; parere 89/2013 e delibera n. 226/2013 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Requisito fondamentale per la concessione ed assegnazione del contributo ordinario anno 2019 è quello di aver provveduto a richiedere il saldo dei contributi ordinari assegnati negli anni precedenti.

e) Pubblicizzazione

I contenuti del presente piano saranno comunicati alle associazioni ed agli enti operanti nel territorio comunale.

f) Variazioni

Come previsto dall'art. 6 – comma 2 – del regolamento potranno essere apportate modifiche ed integrazioni al presente piano per quanto concerne le scadenze e le tipologie d'intervento qualora si verificassero ulteriori disponibilità finanziarie nel corso dell'anno.

Allegato sub B)

Al Signor Sindaco
del Comune di
36030 CALTRANO

Il sottoscritto _____

Presidente dell'Associazione/Ente _____

avente sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____

partita IVA/codice fiscale _____ tel. _____

mail: _____,

Vista la nota prot. _____ del _____ inviata da codesta Amministrazione,

C H I E D E

La concessione del contributo ordinario per l'anno 2021.

Allega alla presente:

- bilancio preventivo 2021;
- relazione illustrativa del programma delle attività previste per l'anno 2021.

Inoltre con la presente dichiara che:

☐ l'associazione/ente è iscritto ad un registro provinciale e/o regionale ovvero:

☐ l'associazione/ente non è iscritto ad un registro provinciale/regionale;

☐ l'associazione/ente ha chiesto e ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Associazioni comunali;

☐ di aver richiesto il saldo dei contributi ordinari erogati negli anni precedenti;

☐ di non aver richiesto il saldo dei contributi ordinari erogati negli anni _____ e di **allegare pertanto alla presente la richiesta, con elenco delle attività svolte e rendiconto relativi all'anno/agli anni in questione.**

Si chiede che il contributo venga liquidato:

- in contanti (delegato alla riscossione presso la tesoreria comunale Unicredit s.p.a. Filiale di Caltrano: sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____)

- mediante bonifico (l'ente/associazione è dotato di proprio conto corrente – specificare l'IBAN: _____)

Caltrano, li _____

firma _____
(legale rappresentante)

Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 24.05.2021

**Oggetto: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDO - ANNO 2021**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to dott. Luca Sandonà

Il Segretario Comunale
f.to dott. Angelo Macchia

La presente deliberazione:

☐ dichiarata **immediatamente eseguibile**, diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 26.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Angelo Macchia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 27.05.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 27.05.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Eberle Sonia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 27.05.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eberle Sonia